



COMUNE DI LATIANO

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n.117 del 21.12.1999.
Modificato con delibera del
Consiglio Comunale
n. 8 del 07.2.2003.

INDICE

- Art. 1 Presupposto dell'imposta**
- Art. 2 Definizione di fabbricati e aree**
- Art. 3 Soggetti passivi**
- Art. 4 Soggetto attivo**
- Art. 5 Base imponibile**
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta**
- Art. 7 Esenzioni**
- Art. 8 Riduzione dell'imposta**
- Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale**
- Art. 10 Terreni condotti direttamente**
- Art. 11 Versamenti**
- Art. 12 Comunicazioni**
- Art. 13 Verifica ed Accertamento**
- Art. 14 Attività di controllo**
- Art. 15 Riscossione coattiva**
- Art. 16 Rimborsi**
- Art. 17 Sanzioni ed interessi**
- Art. 18 Contenzioso**
- Art. 19 Compensi per il potenziamento dell'ufficio tributi**
- Art. 20 Efficacia del regolamento**
- Art. 21 Norme di rinvio**
- Art. 22 Pubblicità del regolamento**

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento rappresenta un atto amministrativo fondamentale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, con il quale vengono individuati gli elementi dell'obbligazione tributaria nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 1 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2 Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati ed in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 10, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 10, comma 2 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

Art. 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 4 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo questo Comune se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 13; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di richiesta di accatastamento all'U.T.E. ovvero sino al momento in cui

il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Comunque il contribuente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico, con raccomandata a.r., la data di inizio e ultimazione dei lavori.

7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n.457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore venale dell'area.

8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determina annualmente e per zone omogenee, d'intesa con l'Ufficio Tributi e su proposta dell'Ufficio Tecnico, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore del 10% rispetto a quella determinata secondo i valori preventivamente fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato. In assenza di modifiche dei suddetti valori, gli stessi si intendono confermati per l'anno successivo. I valori rappresentativi di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione.

9. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 dell'1.6.1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.

10. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 6 Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dalla Giunta Municipale con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille (salvo casi specifici previsti dalla legge) e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. La Giunta Municipale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le seguenti unità immobiliari:

- a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
- b) abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale ;
- c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- d) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la

titolarità per il pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: Tarsu, energia elettrica, ecc.).

- e) Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari.
- f) Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente comunicata all'Ufficio Tecnico del Comune.
- g) Pertinenze dell'abitazione principale. Si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e simili), anche se distintamente iscritte in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente ad una sola unità immobiliare che costituisce pertinenza.

I benefici previsti alle lettere b),c),d),e),f) g) decorrono dal mese in cui si sono verificate le suddette condizioni; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

I benefici richiesti dovranno essere comunicati al Comune *entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno d'imposta. (modifica con delibera C.C.n.8/2003) .

Inoltre gli immobili indicati alla lettere b),c),d),e),f), non usufruiscono della detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, dimora abitualmente unitamente ai suoi familiari e vi ha eletto la propria residenza.

Le deliberazioni concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale".

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a F/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali era prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

- j) Inoltre sono esenti da detta imposta, le ONLUS- Organizzazione non lucrative di utilità sociale, di cui all'art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,n.460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

2. L'esenzione decorre dal mese in cui si sono verificate le suddette condizioni; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'esenzione richiesta dovrà essere comunicata al Comune entro il termine di cui al successivo art.12, comma 2.

Art. 8 Riduzione dell'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente o autocertificazione secondo le norme previste in materia.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati e che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto dalla legge in materia edilizia e dal Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultano diroccati, pericolanti e fatiscenti. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Si precisa che il contribuente ha l'obbligo di presentare all'ufficio tributi la comunicazione per usufruire della predetta riduzione.

E comunque, si possono ritenere inagibili o inabitabili se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, sgombero o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

Sono esclusi dalla predetta riduzione i fabbricati accatastati grezzi e privi di tramezzature, ai quali non è stata attribuita alcuna rendita catastale.

Art. 9 Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a lire 500.000, e può essere riferita alle diverse categorie sociali deboli, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art.10 Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile.

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9.1.1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto al primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal primo al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. Le eventuali modalità specifiche per l'esecuzione dei versamenti e riscossione dell'imposta saranno stabilite con successiva deliberazione dalla Giunta Municipale.

Art. 12 Comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'ICI e ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di dichiarazione o denuncia di variazione di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.

2. IL contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, nel periodo che va dal 1° gennaio al *31 luglio dell'anno successivo (modifica con delibera C.C. n.8/2003). La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui al successivo art.13; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa di lire 200.000 riferita a ciascuna unità immobiliare.

3. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune debitamente sottoscritti e devono contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione ministeriali. Sono valide anche eventuali comunicazioni redatte senza l'impiego dei predetti modelli, sempre che contengano tutti i dati necessari.

Art.13 Verifica ed Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile ICI controlla le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo 12, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del precedente articolo 11 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle comunicazioni stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata in tutto od in parte, emette, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'imposta ancora da corrispondere, la sanzione ed i relativi interessi. Se la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il Funzionario Responsabile provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'art.16, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta è maggiorata del 20 per cento.

2. Il Funzionario responsabile notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento:

- entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per omesso versamento;
 - entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per parziale o tardivo versamento,
- con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di verifica ed accertamento possono essere invitati i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti. Per potenziare l'attività di controllo saranno utilizzati collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati e tutti gli strumenti utili in possesso del Comune rilevanti per la lotta all'evasione.

4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente e dell'autotutela amministrativa sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218 e dal Regolamento Comunale.

Art.14 Attività di controllo

1. Il Consiglio Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, può individuare, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.

2. Per gli anni 1999 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. n.504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art.15 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui ai testi dei decreti legislativi di riforma e riordino delle riscossioni: D.Lgs. n. 37/99, D.Lgs. n. 46/99, D.Lgs. n. 112/99, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.4.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata congiuntamente all'accertamento ad altri soggetti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.

Art.16 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 504/92, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato in diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.

Art. 17 Sanzioni ed interessi

1. Sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le scadenze del 30 giugno e 20 dicembre, rispettivamente in acconto ed a saldo per l'imposta dovuta per l'anno in corso, o reso tempestivo mediante il ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato al punto uno del precedente art. 13.

2. Alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 12, comma 2, e al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16 comma 3, 17 comma 2, del decreto legislativo n. 472/97 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 473/97.

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2.50 per cento per ogni semestre compiuto. La stessa misura viene applicata per i rimborsi.

Art. 18 Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 19 Compensi per il potenziamento dell'ufficio tributi

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è istituito nel bilancio di questo Comune affidato al responsabile dell'ICI, un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale. La G.M. può stabilire percentuali di compensi incentivanti sulle somme effettivamente riscosse per ogni anno d'imposta a seguito di avvisi di liquidazione e di accertamento.

2. Le somme del fondo di cui al precedente comma, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno destinate dal funzionario responsabile ICI, con apposita determinazione, all'aggiornamento e organizzazione dell'ufficio.

Art. 20 Efficacia del regolamento

1. Il presente produce i suoi effetti dal 1° gennaio 2000.

Art. 21 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.